

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CESARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la cittadina di Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli, è, da circa un decennio, caratterizzata da una progressiva crescita della popolazione dovuta ad una costante migrazione dal capoluogo ai paesi della periferia, incentivata, principalmente, dalla realizzazione di insediamenti di edilizia popolare *ex legibus* nn. 219 e 167;

sono note, a tutte le autorità locali, le dinamiche del focolaio criminale dell'area a nord di Napoli, ed in particolare di Sant'Antimo, da tempo attanagliata nella morsa della malavita organizzata e di una microdelinquenza in paurosa espansione;

su questo territorio lo Stato cerca di resistere all'offensiva criminale con uno scarno schieramento di forze: la locale stazione di carabinieri è di fatto ancora in fase di assestamento; il posto di polizia, inaugurato, addirittura, soltanto un anno fa;

a tutt'oggi, proprio questo posto di polizia, intelligentemente e sapientemente ubicato all'interno del Rione 219, lì dove la malavita assolda facilmente i suoi *baby* criminali, si presenta con un organico totalmente sottodimensionato: i pochi agenti (si conteranno, probabilmente, sulle dita di una mano) riescono a mala pena a registrare le numerosissime denunce dei cittadini;

tutto ciò comporta la quotidiana richiesta di supporto ai commissariati di polizia dei comuni limitrofi, ed in special modo a quello di Frattamaggiore, che da solo copre i paesi di Frattamaggiore, Sant'Antimo, Grumo Nevano e Casandrino, per una popolazione complessiva che supera ampiamente i 100.000 abitanti; a ciò bisogna aggiungere che in un comune come

Casandrino non esiste neppure una stazione dei carabinieri, come già ebbi a sottolineare in una mia precedente interrogazione parlamentare;

in tale situazione, non è in alcun modo possibile garantire un attento controllo del territorio, i mezzi e il numero degli agenti è talmente esiguo, come Ella stessa potrà constatare, da impedire qualsiasi attività investigativa, di accertamento e di prevenzione;

taluni episodi, verificatisi nelle scorse settimane, come quello della uccisione della signora Pedata, investita brutalmente, mentre camminava sul marciapiede, da un teppista della strada, che si esercitava ad « impennare » la sua moto, hanno sconcerato una cittadina, quale quella di Sant'Antimo, ormai stanca di assistere a simili disgrazie —:

se alla luce di quanto sopra, non ritenga opportuno, indifferibile ed urgente rafforzare, con più agenti e maggiori mezzi a loro disposizione, il locale posto di polizia, al fine di renderlo maggiormente efficace e capace di portare avanti, con maggiore tenacia, una continua e costante azione di controllo del territorio.

(3-02858)

MARINO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dagli organi d'informazione si è appreso che sono stati fornite al sindaco di Agrigento Sodano rassicurazioni circa la volontà del Governo di finanziare la realizzazione di un aeroporto in territorio di Agrigento;

la notizia ampiamente diffusa presso la pubblica opinione non poteva passare inosservata in relazione all'enorme potenziale turistico-culturale della « città dei templi », unico al mondo, ed alla circostanza che non può essere adeguatamente offerta ad un'ampia fruizione a causa di un'inadeguata rete di viabilità ed all'assenza di collegamento aereo;

che, altresì, occorre rilevare che la questione dell'aeroporto agrigentino costituisce una telenovela che dura da oltre 25 anni in un continuo susseguirsi di promesse sbandierate dai vari governi solo per ragioni propagandistiche —:

se e come realmente il Governo intenda assumersi l'onere di finanziare la realizzazione di un aeroporto in territorio agrigentino e in quale misura vorrà impegnarsi. (3-02859)

MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la città di Agrigento e la sua provincia non sono state incluse nei programmi di sperimentazione del cosiddetto « reddito minimo di inserimento » di cui alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

tale assurda e ingiustificata decisione non può che essere frutto di una erronea lettura di alcuni parametri per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione, riferiti alla provincia agrigentina, ai fini della applicazione del sussidio di povertà;

in tema di disoccupazione il Governo avrebbe nella attuale graduatoria nazionale determinato nella percentuale del 15,7 per cento il livello di disoccupazione, in diminuzione rispetto all'anno 1995, allora attestato sul 25 per cento;

il dato accertato dal Governo contrasta con quello rilevato dall'ufficio provinciale del lavoro di Agrigento che quantifica nel 35 per cento la percentuale della massa di disoccupati;

fra l'altro, in considerazione di altre scelte privilegiate dal Governo in favore di altre aree territoriali meno svantaggiate di quella agrigentina, resta fondato il sospetto che nella individuazione delle aree territoriali il Governo sia incorso in un errore formale;

pertanto, per ragioni di giustizia, trasparenza e per assicurare pari opportunità

alla comunità agrigentina, notoriamente relegata negli ultimi posti della graduatoria nazionale per reddito *pro capite*, occorre con immediatezza rimediare all'ingiusta esclusione della provincia di Agrigento dalla graduatoria nazionale stilata dal Governo per la concessione del beneficio statale minimo di inserimento;

se il Governo, escludendo dalla graduatoria nazionale per la concessione del reddito minimo di inserimento la provincia di Agrigento, non sia incorso in un errore formale, attese le difformi valutazioni fornite dall'Istat e dall'ufficio provinciale del lavoro di Agrigento;

se nella valutazione degli indici relativi alla provincia di Agrigento il Governo abbia tenuto conto dei livelli di povertà, della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali oltre che della mancanza di infrastrutture necessarie ai fini di un possibile sviluppo socio-economico;

se e quali iniziative il Governo intenda assumere per porre rimedio alla ingiustificata esclusione della provincia di Agrigento dal programma sperimentale per l'accesso al reddito minimo di inserimento. (3-02860)

COMINO, MICHIELON e PAGLIARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda della Pan Electric Mediterranea di Crema, azienda dichiarata fallita il 3 ottobre 1980, è di recente tornata all'attenzione dell'opinione pubblica a seguito della vendita da parte del curatore fallimentare dell'area dello stabilimento, superficie destinata alla realizzazione di un nuovo quartiere residenziale;

il problema tuttora aperto concerne 29 *ex* dipendenti che hanno lasciato l'attività negli anni 1976-1977, alle prime avvisaglie della crisi, i quali dopo 35 anni di duro lavoro in officina si sono visti negare

la liquidazione. Infatti, mentre per i restanti 217 lavoratori, ancora in attività all'avvenuta chiusura dell'azienda, ha provveduto il parlamento con le disposizioni di cui alla legge n. 297 del 1982, e dunque le loro spettanze, interessi compresi, sono state corrisposte per i 29 dipendenti in questione — sei dei quali oggi non più in vita — si era parlato di pagamento al momento della cessione dell'area;

la cessione dell'area è oggi avvenuta con un introito di 50 miliardi per i curatori fallimentari, eppure questi ultimi risulta agli interroganti non abbiano intenzione di incontrare gli *ex* dipendenti e definire una data per la liquidazione —:

se il Governo intenda intervenire per dirimere la questione nel quadro più ampio della tutela del lavoro, che ai sensi della Costituzione è compito della Repubblica;

se sia possibile individuare e conoscere il compenso per i curatori fallimentari;

se non convenga sul fatto che siano gli *ex* dipendenti, che hanno lavorato per ben 35 anni, piuttosto che i curatori fallimentari, a godere dei proventi della vendita dell'area;

se bisogna attendere che dei 29 *ex* dipendenti anche i restanti 23 non siano più in vita prima di pervenire ad una conclusione della questione;

se non ritenga opportuno, prendendo spunto dalla vicenda in oggetto, rivedere le disposizioni in materia di fallimento, in quanto tempi così lunghi sono ad esclusivo beneficio delle parcelle dei curatori fallimentari. (3-02861)

RIVOLTA. — *Al Ministro del commercio estero.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 marzo 1997 è stata licenziata la legge di riforma dell'Ice che prevedeva tra l'altro una nuova e diversa collocazione degli organici con necessario

ridimensionamento del numeroso personale della sede di Roma ed altre sedi italiane;

considerato che l'Ice stessa aveva elaborato un piano di ridimensionamento degli organici che portava gli stessi a poco più di 600 addetti;

nessun progetto di rilancio delle iniziative promozionali e di assistenza ad aziende italiane all'estero è stato reso pubblico;

contrariamente agli impegni assunti dal Governo su precisa votazione del Parlamento questi non sono stati in gran parte recepiti né nel nuovo Statuto dell'Ice né nella pratica riorganizzazione delle sedi estere —:

se corrisponde al vero l'ipotesi che l'Ice stia per procedere all'assunzione di nuovo personale, portando l'organico in Italia ad arrivare ad oltre mille unità;

se e come si giustifichi questa ipotesi in assenza di un circostanziato piano strategico dell'attività dell'Istituto;

se e come l'Ice intende attenersi e cosa intende fare per rispondere allo spirito e alla lettera della legge di riforma sopracitata, ed in modo particolare degli ordini del giorno annessi, che, come ben risaputo, mantengono la forma di ordine del giorno solamente per consentire un più accelerato *iter* della legge. (3-02862)

GALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

da notizie diffuse dalla stampa la graduatoria per il I bando semestrale del 1998 relativa alla regione Calabria, per i finanziamenti disposti in base alla legge n. 488 del 1992, sarebbe viziata da un errore causato dal sistema informatico;

tale evento si aggiunge alla grave situazione della Calabria già penalizzata nella fase del riparto delle risorse con l'attribuzione di una esigua quota di fi-

nanziamenti che ha permesso l'entrata in graduatoria solo del 25 per cento dei progetti presentati;

la notizia di oggi, se confermata, rimette in discussione la posizione dei progetti finanziati e delle imprese illegittimamente escluse dalla graduatoria viziata da errore creando gravi danni -:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se questi rispondano al vero;

quali atti e quali iniziative il Governo intenda adottare o intraprendere per fare chiarezza con la massima sollecitudine evitando che siano le aziende a pagare per gli eventuali errori riscontrati;

quali atti e quali iniziative il Governo intenda adottare o intraprendere per provvedere ad un diverso riparto delle risorse finanziarie che premi le capacità progettuali e le potenzialità delle aziende calabresi ammettendo al finanziamento progetti che pur avendo ottenuto una valutazione positiva da parte degli istituti di credito sono rimaste prive di finanziamento. (3-02863)

TARADASH. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

con riferimento alle indagini sull'omicidio di Marta Russo, risulta dalle parole del dottor Italo Ormani nell'atto definito « trascrizione integrale » della registrazione dell'interrogatorio reso da Francesco Liparota il 17 giugno 1997 presso gli uffici della Digos di Roma che l'interrogatorio è stato videoregistrato;

l'interrogatorio si è svolto alla presenza del procuratore aggiunto, dottor Italo Ormani, del legale del Liparota, l'avvocato Roberto Angeloni, del dirigente della Digos, dottor Domenico Vulpiani, del dottor Belfiore e del dottor D'Angelo, dirigente della Squadra mobile;

nel corso dell'interrogatorio, il Liparota dichiara di voler ritrattare la deposizione resa precedentemente davanti al Gip, confessando « tutta la mia debolezza psi-

cologica in quel momento » « ho avuto veramente paura del carcere » e che « adesso non ci resisto più preferisco stare dentro piuttosto che vivere con il rimorso che magari se questi sono colpevoli o innocenti non lo so ». concludendo di non ricordare di essere stato nell'aula 6 e di non ricordare né di aver sentito lo sparo né di aver visto delle persone;

nel corso della registrazione audio-video dell'interrogatorio dell'11 giugno 1997 di Gabriella Alletto, testimone-chiave dell'accusa, svoltosi negli uffici del pubblico ministero Carlo Lasperanza, quest'ultimo, e l'altro pubblico ministero Italo Ormani, ricorrono a minacce nei confronti della teste, rilevano pressioni nei loro confronti da parte dei vertici del dipartimento di pubblica sicurezza e della questura e, infine, promettono riconoscimenti in favore del cognato dell'Alletto, ispettore di polizia, anch'egli presente;

la registrazione audio dell'interrogatorio dell'Alletto è risultata, sulla base della perizia ordinata dalla corte, essere stata manipolata, mentre le video-cassette dell'interrogatorio sono state prodotte tardivamente nel corso del processo -:

se non ritenga opportuno acquisire la video-registrazione al fine di accertare facendo ricorso ai suoi poteri ispettivi se nel corso dell'interrogatorio del Liparota, data la rilevanza delle dichiarazioni in esso contenute, gli inquirenti abbiano agito in conformità con le disposizioni costituzionali e con le norme processuali vigenti, verificando altresì i motivi per i quali non sia stata prodotta agli atti processuali la video-registrazione dell'interrogatorio. (3-02864)

BORROMETI, ABBATE, CAROTTI, MAGGI e ARMANDO VENETO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel corso di una movimentata udienza del processo per la tragica uccisione di Marta Russo in svolgimento in-

nanzi alla corte di assise di Roma, è stato visionato un filmato riprodotto un atto di indagine posto in essere da due magistrati della procura di Roma e relativo all'esame della teste Alletto, ritenuta dall'accusa presente ai fatti e perciò depositaria di conoscenze di grande utilità ai fini dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità;

a parte la singolare atipicità dell'atto di indagine cui, in dispregio delle più elementari cautele di riservatezza, partecipò anche persona estranea all'atto e alle investigazioni, l'atto fu posto in essere al fine di registrare, nel corso di maliziose e preordinate pause dell'indagine, in assenza dei magistrati precedenti, confidenze tra la teste e l'estraneo;

la visione del filmato ha evidenziato metodi di indagine in assoluta distonia da elementari regole di rispetto della persona, certamente violatori del fondamentale principio di rassicurante e garantita genuinità delle fonti di prova;

i magistrati precedenti intimidirono la teste stimolandone i ricordi con il gridato avvertimento che, ove non avesse rammentato verità verosimilmente ad essi gradite, avrebbe corso il rischio di lunga detenzione;

la disinvolta gestione della delicata fase pre-processuale e soprattutto il minaccioso condizionamento della teste suscitano vive ed allarmate preoccupazioni sulla correttezza dell'azione dei pubblici ministeri, ponendo in evidenza seri profili di responsabilità degli stessi —:

lasciando del tutto impregiudicata ogni questione relativa alla rilevanza probatoria dell'attività svolta dai magistrati e delle risultanze che ne sono derivate, quali iniziative intendano assumere perché siano sanzionate le gravi irregolarità poste in essere dai due pubblici ministeri atteso che i comportamenti succitati per la loro obiettiva gravità e per il clamore suscitato sembrano agli interroganti dare causa ad un'ipotesi di incompatibilità ambientale.

(3-02865)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Carmine Aquino, attualmente detenuto presso l'infermeria centrale del carcere di Secondigliano, dopo il suo arresto avvenuto nel 1990, è stato successivamente condannato a nove anni di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti, pena che, cumulata con altre già definitive, determinerà la sua permanenza in carcere fino al 2003;

nel maggio 1996, sulla base di alcune dichiarazioni del pentito Albano, che poco tempo dopo si è tolto la vita, il giudice per le indagini preliminari della Corte di Assise di Salerno ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'Aquino quale mandante dell'omicidio dell'avvocato Michele Ciarlo;

a seguito di tale accusa, rispetto alla quale l'Aquino si è sempre dichiarato innocente, il detenuto ha contratto una grave forma di anoressia mentale, congiuntamente ad una seria cardiopatia, che non ha consentito esami coronografici, e a difficoltà respiratorie;

l'autorità giudiziaria salernitana ha disposto numerose perizie d'ufficio, dalle quali risulta che la condizione psicopatologica del detenuto è incompatibile con il regime carcerario e non è curabile nei centri medici carcerari in quanto « si alimenta e si aggrava con la permanenza del detenuto in carcere » (dalla perizia del professor D'Angiò);

nonostante le risultanze delle perizie, la Corte d'Assise ha negato il nulla osta al trasferimento del detenuto « perché le sue condizioni di salute sono assolutamente compatibili con il regime carcerario »;

in ultimo, il tribunale di Salerno, II sezione penale, in data 17 luglio 1998, ha respinto il reclamo proposto dall'Aquino contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare adducendo che « è lo stesso giudice a stabilire una graduazione degli interessi in gioco, attribuendo priorità alla tutela della collettività che non consente,

anche a fronte di condizioni gravi di salute, di superare il divieto di custodia cautelare in carcere »;

Carmine Aquino dal maggio 1996 ad oggi è sceso da un peso di 82 chilogrammi ad un peso di 48 chilogrammi e le sue condizioni fanno temere per la sua stessa sopravvivenza posta a rischio in quadro il quadro psicologico che si aggrava con la permanenza in carcere;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà », all'articolo 1 prevede che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », mentre l'articolo 11 di-

spone che ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e che ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti sono trasferiti negli ospedali civici o in altri luoghi esterni di cura —:

quali iniziative di competenza intenda adottare affinché sia garantito il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo e della normativa processuale da parte degli organi giurisdizionali, considerando la gravità delle condizioni di salute del detenuto.
(3-02866)